

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 18 del 26/07/2001 - rif.

Determinazione n. 18 del 26/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

L'art.17, co.12 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., deve essere inteso nel senso che, successivamente alla data del 18 dicembre 1998, di entrata in vigore della L.415/98, non è possibile, a pena di nullità, affidare incarichi di progettazione, subordinando la corresponsione dei compensi, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera.

Determinazione n. 18 del 26/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

L'art.17, co.12, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., deve essere inteso nel senso che, qualora la stazione appaltante, opti per una procedura di tipo selettivo di evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere funzionale, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso dovrà esser idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità e all'importanza dell'incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione e non di bandi di gara in senso proprio, non potranno, altresì, obliterarsi sul piano di contenuto informativo minimo dell'avviso, quelle notizie che consentano di individuare l'oggetto dell'incarico e il suo valore (con indicazione, quindi, dell'entità dei lavori e del compenso stimato), nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai curricula).

Determinazione n. 18 del 26/07/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

L'art.17, co.14, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., laddove contempla la possibilità di affidare a professionisti esterni anche l'incarico di progettazione esecutiva ed, eventualmente, di direzione lavori, deve essere inteso nel senso che la valutazione del compenso, sulla base del quale definire le modalità di affidamento, deve comprendere anche tali prestazioni. Qualora vi sia la necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione della relazione geologica. Costituisce un caso di artificioso frazionamento dell'incarico, oltre che di contrasto con i canoni di imparzialità e di buona amministrazione, l'ipotesi in cui siano affidati più incarichi di progettazione, la cui esigenza di affidamento sia stata resa nota con lo stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti, benché fossero idonei anche altri professionisti o raggruppamenti di questi, considerando altresì che aver affidato gli incarichi ad un unico gruppo di professionisti appare incongruo anche con la necessità di termini brevi stabiliti per la redazione dei progetti, a meno di non poter ritenere i lavori, oggetto delle progettazioni, strettamente connessi e riconducibili, quindi, ad un unico intervento.